



## Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

### Verbale n. 40 del 29 luglio 2021

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL\_CONS 59 del 27.07.2021, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive**>>.

#### **Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: nota spese studio legale; relazione n. 79715/2021 del 27 luglio 2021; ordinanza della suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile, n.20652 – 21.

#### **Preso atto che da tale proposta emerge quanto segue:**

*<< (...) si constata che è stata comunicata dall'Avvocato dell'Ente la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 20652.21 ordinanza del 2 febbraio 2021 depositata in cancelleria il 20 luglio 2021 (sentenza depositata agli atti del presente provvedimento). Sentenza che ha definito la controversia in materia del tributo denominato IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), contro una società produttrice di auto, condannando la Città Metropolitana di Torino al pagamento delle spese di giudizio in euro 6.000, per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Per un totale complessivo di euro 10.472,72:*

***Onorari di Controparte 6.000,00***

*Spese generali (15% sul compenso totale) 900,00*

*Cassa Avvocati (4%) 276,00*

***Totale Imponibile 7.176,00***

*IVA 22% su Imponibile 1.578,72*

***Totale onorari 8.754,72***

***Esborsi 200,00***

***Contributo unificato aggiuntivo 1.518,00***

***Totale spese processuali 10.472,72***

*La somma trova copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del bilancio di previsione 2021 (codice 1.10.05.02.000) (...) >>.*

## **Dato atto che tale proposta dispone quindi:**

<< di riconoscere per le motivazioni in premessa e in base alla *Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 10.472,72 di cui:*

- euro 8.754,72 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge;
- euro 200,00 per esborsi;
- euro 1.518,00 a titolo di contributo unificato;

*Somma che trova adeguata copertura sul bilancio 2021 (codice 1.10.05.02.000)>>.*

## **Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive(...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione ( *Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente(*punti 101, 103 e 103 del Principio*

contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno).

**Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 10.472,72, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

**Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n° 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 10.472,72 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 59 in data 27.07.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dottoressa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente"; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.